

## DALLA CORTE COSTITUZIONALE ALL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

di Rosa Piera Mantione

**Materia:** Diritto pubblico

**Classe:** quinta ITC

**Leggi le sentenze della Corte costituzionale proposte di seguito e rispondi alle domande.**

SENTENZA N. 39 DEL 2008  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, sul ricorso proposto da B.R. contro la Provincia di Reggio Emilia [...].

### *Ritenuto in fatto*

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza del 20 febbraio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nelle parti in cui fanno automaticamente derivare dalla dichiarazione di fallimento e dalla conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti la perdita dei diritti civili dell'interessato fino alla pronuncia giudiziale di cancellazione dell'iscrizione nel registro, ancorché questi si trovi nella condizione di richiedere la riabilitazione civile.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio instaurato da un farmacista per l'annullamento di un atto emanato dall'Area Welfare della Provincia di Reggio Emilia, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria finale di un concorso pubblico per il conferimento di due sedi farmaceutiche – nel quale si era classificato secondo nella graduatoria di merito – in quanto, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, l'amministrazione aveva accertato che l'interessato era stato dichiarato fallito con sentenza del 1986 e risultava tuttora iscritto nel pubblico registro dei falliti, non avendo mai richiesto la riabilitazione cui avrebbe avuto pieno titolo, essendosi il fallimento chiuso, appunto, nel 1986.

Il giudice *a quo* riferisce che l'interessato ha impugnato il suddetto provvedimento sotto molteplici profili [...].

Il tribunale amministrativo regionale sottolinea che alcune doglianze del ricorrente sono incentrate sul fatto che la Corte europea per i diritti dell'uomo ha più volte censurato la normativa in materia di pubblico registro dei falliti e di riabilitazione – considerandola, sotto vari aspetti, in contrasto con la Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 8 agosto 1955 n. 848 – sicché, a suo dire, ciò avrebbe dovuto indurre a disapplicare la normativa statale incompatibile con la Convenzione, ovvero a promuovere il sindacato di costituzionalità sull'omesso pieno adeguamento della disciplina nazionale alla Convenzione medesima. [...]

Con riguardo, poi, all'ipotizzata violazione degli artt. 2, 3 e 41 Cost., il TAR remittente sottolinea come il fatto che l'automatismo insito nel regime delle incapacità personali del fallito operi – oltre tutto per molto tempo dopo la chiusura del fallimento – al di fuori di una preventiva verifica delle singole condizioni soggettive ed oggettive e, quindi, a prescindere da un appropriato rapporto di adeguatezza con le peculiarità dei singoli casi concreti, si traduca in: a) un arbitrario sacrificio del diritto alla riservatezza della sfera privata

della persona, data l'assenza di un preliminare accertamento delle relative restrizioni; b) un'oggettiva lesione del principio di uguaglianza, consistente nella previsione di un identico regime di incapacità personali per tutti i soggetti, senza che sia attribuito alcun rilievo alla diversa portata delle rispettive vicende fallimentari; c) un'indiscriminata limitazione del diritto di iniziativa economica, ostacolato, nel suo esplicarsi, da vincoli che non tengono conto *ex ante*, caso per caso, dell'effettivo pregiudizio dei valori protetti dall'art. 41, secondo comma, Cost.

Per quel che si riferisce alla rilevanza, il TAR pone l'accento sul fatto che il provvedimento impugnato è stato adottato sul presupposto della perdurante iscrizione del ricorrente nel pubblico registro dei falliti, sicché l'eventuale espunzione dall'ordinamento delle disposizioni impugnate comporterebbe la cessazione, con effetto *ex tunc*, del regime delle incapacità personali addotto a fondamento della carenza del requisito del possesso dei diritti civili. [...]

Sottolinea poi il giudice *a quo* che il ricorrente, pur avendo a tempo debito omesso di proporre istanza di riabilitazione, appare, tuttavia, pienamente legittimato a invocare la caducazione di un sistema normativo che ne ha causato l'automatica sottoposizione al regime di incapacità personali del fallito e che, di conseguenza, gli ha impedito di conseguire il conferimento della sede farmaceutica in esito al concorso in oggetto. [...]

#### *Considerato in diritto*

Il TAR per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 117 della Costituzione, ha sollevato, «nei sensi di cui in motivazione», questione di legittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). [...]

Sulla non manifesta infondatezza della questione, il TAR remittente osserva che le norme censurate, configurando le suddette incapacità personali come conseguenza automatica della dichiarazione di fallimento e, soprattutto, prevedendo il loro permanere dopo la chiusura della procedura per lungo tempo fino alla cancellazione dall'albo a seguito dell'esito favorevole del giudizio di riabilitazione, contrastano con i parametri costituzionali suindicati.

In particolare, esse violerebbero l'art. 3 Cost. perché dispongono un'irragionevole sanzione ed equiparano situazioni diverse, prescindendo da ogni valutazione delle cause del dissesto dell'imprenditore; contrasterebbero inoltre con i diritti della persona e con il principio della libertà di iniziativa economica e anche con le disposizioni dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo quanto ritenuto in numerose decisioni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui istituzionalmente è attribuito il compito di interpretare la CEDU.

La questione è rilevante e, nel merito, fondata. [...]

#### PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* l'illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.

#### SENTENZA N. 104 DEL 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2008, recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche», promosso dalla Regione Marche con ricorso notificato il 7 luglio 2008.

#### *Ritenuto in fatto*

Con ricorso notificato il 7 luglio 2008, la Regione Marche ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2008 recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di

precedenze tra le cariche pubbliche», per contrasto con gli artt. 117, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione.

In punto di ammissibilità, la ricorrente rileva che l'atto impugnato non si limita a ripetere le disposizioni contenute nel d.P.C.m. 14 aprile 2006 recante «Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche», ma ne modifica ed integra il contenuto, ampliando la nozione di cerimonia nazionale, ricomprendendovi anche quelle che si svolgono in occasione delle «esequie di Stato» e inserendo nuove posizioni protocollari.

In particolare, l'atto impugnato, nella parte in cui disciplina la posizione protocollare degli organi della Regione o degli enti da essa dipendenti e la disciplina della posizione protocollare degli organi degli altri enti autonomi territoriali, incide – secondo la ricorrente – in ambiti di competenza legislativa residuale regionale, violando in tal modo l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, essendo riservata alla competenza esclusiva dello Stato la sola disciplina delle cerimonie «nazionali» ed «internazionali», ex art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. [...]

Con atto depositato in data 25 luglio 2008 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, nel merito, di infondatezza. [...]

Nel merito, l'Avvocatura ritiene che la disciplina della materia protocollare e delle precedenze tra le cariche pubbliche è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato al fine di garantirne l'unitarietà. In particolare, l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., riconosce allo Stato la competenza esclusiva riguardo alla disciplina delle relazioni internazionali e diplomatiche e del trattamento dei rappresentanti di Stati esteri, degli organismi comunitari e delle organizzazioni internazionali. Pertanto, ove si desse la possibilità alle Regioni di regolare la posizione delle cariche straniere e delle rappresentanze diplomatiche si inciderebbe «gravemente sugli indirizzi di politica estera e nelle relazioni internazionali e diplomatiche», perché lo Stato «non sarebbe in grado di assicurare uniformità di trattamento» alle autorità in visita nel territorio.

Nella medesima finalità di unitarietà si colloca l'art. 117, secondo comma, lettera c), Cost. che affida allo Stato la competenza esclusiva riguardo ai rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. Ne consegue che la definizione della posizione protocollare delle cariche ecclesiastiche e delle altre figure religiose e di culto non potrebbe essere lasciata «alla disomogenea determinazione regionale» in quanto non consentirebbe un trattamento uniforme di tali soggetti nella Repubblica.

La difesa erariale richiama, inoltre, l'art. 117, secondo comma, lettera f), Cost. che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella disciplina degli organi dello Stato, lettera g), in materia di ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, e lettera p), in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

«La necessaria inscindibilità della disciplina» delle posizioni protocollari e delle precedenze discenderebbe, a parere dell'Avvocatura, anche dall'art. 3 Cost., sotto il profilo sia «del pari trattamento sia [...] della pari dignità sociale», e dall'art. 5 Cost., con il quale si afferma «l'unità e l'indivisibilità della Repubblica». Secondo l'interveniente, «se si dovesse riconoscere alle Regioni il potere di intervenire nella disciplina della materia protocollare e delle precedenze tra le cariche pubbliche si giungerebbe al risultato di avere tante distinte definizioni dell'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche della Repubblica quante sono le stesse autonomie territoriali». [...]

#### *Considerato in diritto*

Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Marche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri concerne il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2008 recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche», del quale viene chiesto l'annullamento.

Ad avviso della ricorrente, l'atto impugnato, nel disciplinare la posizione protocollare degli organi della Regione, degli enti da essa dipendenti, nonché degli organi di altri enti autonomi territoriali, violerebbe l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, in quanto sarebbe riservata alla competenza esclusiva dello Stato la sola disciplina delle cerimonie «nazionali» ed «internazionali».

Sempre secondo la difesa regionale, il d.P.C.m del 2008 sarebbe un mero atto amministrativo di indirizzo e di coordinamento di funzioni amministrative regionali e, pertanto, sarebbe illegittimo in quanto la suddetta funzione non può essere esercitata nelle materie di competenza concorrente e residuale delle Regioni, avendo, peraltro, la giurisprudenza costituzionale affermato che gli atti in questione necessitano di un fondamento legislativo esplicito nel caso di specie mancante. [...]

Nel merito, il conflitto non è fondato.

Questa Corte [...] ha già chiarito che la determinazione dell'ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche, ivi comprese quelle a carattere locale, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Orbene, l'atto impugnato, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina dell'ordine delle precedenzae stabilita dal d.P.C.m. del 2006, si configura come diretta espressione della cennata competenza esclusiva dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il d.P.C.m. 16 aprile 2008 recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenzae tra le cariche pubbliche».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.

SENTENZA N. 15 DEL 2008  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

«art. 14-bis, comma 1: "I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche."; [...]

art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): "a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione"; [...]

art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: " , nonché le liste delle coalizioni che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione"; [...]

art. 83, comma I, numero 6): "individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi";

*Ritenuto in fatto*

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre 2007 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare, promossa da sessantuno cittadini italiani, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, intitolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" [...]

In data 10 gennaio 2008, i presentatori del referendum hanno depositato una memoria illustrativa, concludendo per l'ammissibilità della richiesta referendaria.

La difesa dei presentatori, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale sui referendum aventi ad oggetto norme elettorali, sottolinea come il quesito referendario rispetti tutte le condizioni poste dalla citata giurisprudenza. [...]

Sempre secondo la difesa dei presentatori, la normativa di risulta sarebbe immediatamente applicabile, in quanto il quesito referendario si proporrebbe di «abrogare, tra le due modalità di partecipazione alle elezioni, quella che fa ricorso alle coalizioni di liste, lasciando in vigore la possibilità di partecipare solo mediante liste non collegate». In questo modo si espanderebbe «il criterio compresente, basato sulla partecipazione alle elezioni solo attraverso singole liste, non coalizzate». [...]

*Considerato in diritto*

[...] Il quesito n. 1 – recante il titolo «Elezione della Camera dei Deputati – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste» – è ammissibile. Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che le leggi elettorali possono essere oggetto di referendum abrogativi, poiché le stesse non sono comprese, in quanto tali, tra gli atti legislativi per i quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione, esclude l'ammissibilità dell'abrogazione popolare.

Le leggi elettorali appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, la cui esistenza e vigenza è indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali della Repubblica. In coerenza a tale principio generale, questa Corte ha posto in rilievo le «caratteristiche proprie della materia elettorale, con riferimento in particolare all'esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante» [...].

I requisiti fondamentali di ammissibilità dei referendum abrogativi concernenti leggi elettorali, così come delineati dalla citata giurisprudenza di questa Corte, implicano, come conseguenza logica e giuridica, che i quesiti referendari, oltre a possedere le caratteristiche indispensabili fissate sin dalla sentenza n. 16 del 1978 – chiarezza, univocità ed omogeneità – non possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo. L'indefettibilità delle leggi elettorali è di massima evidenza e rilevanza per le due Camere del Parlamento, anche allo scopo di non paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 88 Cost. [...]

Si è già ricordato che questa Corte ha posto una precisa condizione perché un referendum elettorale sia ammissibile: la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta, onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee rappresentative. [...]

La condizione di cui sopra deve ritenersi soddisfatta quando, in esito all'abrogazione referendaria richiesta, si disponga di una disciplina in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, dalla presentazione delle candidature all'assegnazione dei seggi. L'eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività di un sistema elettorale, che resta uguale a se stesso nei suoi meccanismi di funzionamento e pienamente applicabile alle liste singole. Del resto, come si è già osservato, la formazione di coalizioni non è obbligatoria secondo la legge vigente. Tutti gli inconvenienti che possono essere individuati, dal punto di vista tecnico, per il sistema che scaturirà dall'eventuale abrogazione referendaria sono già insiti nella legge vigente. Difatti, se gli inconvenienti, paventati da alcuni, sono legati al modo di funzionamento del sistema in presenza di sole liste, senza coalizioni, gli stessi potrebbero presentarsi ugualmente nell'ipotesi che ciò avvenga a legge invariata.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2008.

SENTENZA N. 290 DEL 2007  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004 della Corte d'appello di Roma di condanna del senatore a vita Francesco Cossiga al risarcimento del danno morale per le dichiarazioni rese, durante il mandato di Presidente della Repubblica, nei confronti del senatore Pierluigi Onorato, promosso dal senatore Francesco Cossiga, nella qualità di ex Presidente della Repubblica.

*Ritenuto in fatto*

Con ricorso del 17 gennaio 2005 il senatore a vita Francesco Cossiga – quale ex Presidente della Repubblica (il suo mandato, esplicitatosi negli anni 1985-1992, è terminato il 28 aprile 1992) – ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004, pronunciata dalla Corte d'appello di Roma. [...]

Osserva il ricorrente che l'episodio in relazione al quale è proposto il conflitto è quello accaduto il 15 marzo 1991, allorché, nel corso della audizione del presidente Cossiga davanti al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato in merito all'istituzione e al funzionamento della struttura denominata «Gladio», il presidente Cossiga, rivolgendosi al sen. Onorato, componente del

Comitato, e prendendo spunto da un appello sottoscritto dallo stesso Onorato contro la guerra del Golfo, aveva dichiarato: «Tu hai un'altra veduta perché non sei da questa parte, Onorato, tu sei dall'altra. Tu saresti stato un magnifico inquisitore del Ministro di grazia e giustizia del Governo collaborazionista! (...) Tu sei la figura tipica degli inquisitori che interrogavano London. Hai capito? Anche con la scopolamina!». [...]

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma abbia fatto propria un'interpretazione dell'art. 90 Cost. sul regime di responsabilità del Presidente della Repubblica e sul rapporto di strumentalità tra esternazioni di quest'ultimo e funzioni presidenziali del tutto insoddisfacente [...].

In particolare, ad avviso del ricorrente, la sentenza oggetto di conflitto avrebbe apparentemente assunto come valido il principio di diritto enunciato dall'art. 90, comma 1, Cost. secondo il quale l'immunità del Presidente della Repubblica (che attiene sia alla responsabilità penale che civile o amministrativa), copre solo gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni (nelle quali rientrano, oltre quelle previste dall'art. 89 Cost., anche quelle di cui all'art. 87 Cost., tra cui la stessa rappresentanza dell'unità nazionale) e non quelli extrafunzionali; [...] ma, in realtà, non lo avrebbe applicato. [...]

Ad avviso del ricorrente, inoltre, per giungere alla conclusione dell'extrafunzionalità dell'esternazione, la Corte d'appello di Roma avrebbe, del tutto contraddittoriamente, smentito le stesse premesse giuridiche della propria motivazione: infatti – dopo aver pienamente dato atto che le funzioni presidenziali sono, oltre quelle previste dall'art. 89 Cost., anche quelle di cui all'art. 87 Cost., tra cui la stessa rappresentanza dell'unità nazionale, e dopo aver riconosciuto che, con riguardo a tale ultima funzione, il Presidente può esercitare il suo ruolo di interprete dei superiori interessi e valori nazionali anche attraverso «messaggi liberi» e non solo mediante i formali messaggi alle Camere previsti dall'art. 87 Cost. – la sentenza (per negare il carattere funzionale dell'esternazione presidenziale) avrebbe affermato che l'irresponsabilità del Capo dello Stato potrebbe invece operare «soltanto in modo strumentale alla superiore esigenza di indipendenza della funzione», che nella specie la semplice posizione pacifista del sen. Onorato non aveva messo in pericolo.

Secondo il ricorrente, la sentenza oggetto di conflitto avrebbe pertanto ristretto la nozione di prerogativa presidenziale, essendo le esternazioni presidenziali, pacificamente, una modalità di esercizio di tutte le funzioni presidenziali, prima fra tutte quella di interprete, quale Capo della Nazione, dei principi fondanti della comunità civile e dei superiori interessi e valori del Paese, e non soltanto una modalità di tutela dell'indipendenza della carica. Inoltre, la strumentalità alla funzione del messaggio non può essere misurata in base al suo contenuto, più o meno gradito, più o meno pacato, più o meno rispettoso dell'ortodossia costituzionale e il messaggio del Presidente su un tema di interesse generale per la Nazione è sempre atto funzionale ed insindacabile. [...]

#### *Considerato in diritto*

Il ricorrente fa discendere la lamentata menomazione della prerogativa costituzionale da un'interpretazione dell'art. 90 Cost., resa dalla Corte d'appello nella sentenza in oggetto, «del tutto insoddisfacente» [...].

Questa Corte ha più volte precisato che i conflitti intersoggettivi aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. Avverso «gli errori *in iudicando* di diritto sostanziale o processuale, infatti, valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni; non vale il conflitto di attribuzione».

In altri termini, a questa Corte spetta risolvere i conflitti di attribuzione ripristinando la corretta osservanza delle norme costituzionali nei casi in cui, a causa di un cattivo esercizio della funzione giurisdizionale, questa abbia dato luogo a un'illegittima menomazione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere, ma senza sostituirsi al giudice comune per l'accertamento in concreto dell'applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità.

Nel caso in esame, la prospettazione del conflitto fornita dal ricorrente, fondata sul mancato rispetto da parte della Corte d'appello dei principi di diritto stabiliti, rende inammissibile il giudizio. A questa Corte non può richiedersi di sostituirsi al giudice di legittimità nel controllo della corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dallo stesso giudice.

#### PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal senatore Francesco Cossiga, in qualità di ex Presidente della Repubblica, in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Roma del 23 settembre 2004, n. 4024, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

## Riflettiamo sulla Corte costituzionale

1) La composizione attuale della Corte costituzionale è la seguente:

<p><b>Presidente:</b> Francesco Amirante (Presidente di sezione della Corte di Cassazione, eletto giudice della Corte costituzionale dalla Corte di Cassazione il 23 novembre 2001. È eletto Presidente della Corte costituzionale il 25 febbraio 2009.)</p> <p><b>Giudici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ugo De Siervo (Professore ordinario di diritto costituzionale, eletto dal Parlamento il 24 aprile 2002)</li> <li>• Paolo Maddalena (Presidente di sezione della Corte dei conti, eletto dalla Corte dei conti il 17 luglio 2002)</li> <li>• Alfio Finocchiaro (Presidente di sezione della Corte di Cassazione, eletto dalla Corte di Cassazione il 7 novembre del 2002)</li> <li>• Alfonso Quaranta (Presidente di sezione del Consiglio di Stato, eletto dal Consiglio di Stato il 16 dicembre 2003)</li> <li>• Franco Gallo (Professore ordinario di diritto tributario, nominato dal Presidente della Repubblica il 14 settembre 2004)</li> <li>• Luigi Mazzella (Avvocato Generale dello Stato, eletto dal Parlamento il 15 giugno 2005)</li> <li>• Gaetano SILVESTRI (Professore ordinario di diritto costituzionale, eletto dal Parlamento il 22 giugno 2005)</li> <li>• Sabino Cassese (Professore ordinario di diritto amministrativo, nominato dal Presidente della Repubblica il 4 novembre 2005)</li> <li>• Maria Rita Saulle (Professore ordinario di diritto internazionale, nominata dal Presidente della Repubblica il 4 novembre 2005)</li> <li>• Giuseppe Tesauo (Professore ordinario di diritto internazionale, nominato dal Presidente della Repubblica il 4 novembre 2005)</li> <li>• Paolo Maria Napolitano (Consigliere di Stato, eletto dal Parlamento il 5 luglio 2006)</li> <li>• Giuseppe Frigo (Avvocato, eletto dal Parlamento il 21 ottobre 2008)</li> <li>• Alessandro Criscuolo (Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, eletto dalla Corte di Cassazione il 28 ottobre 2008)</li> <li>• Paolo Grossi (Professore ordinario di storia del diritto italiano, nominato dal Presidente della Repubblica il 17 febbraio 2009)</li> </ul>
---

a) Ricostruisci, nella tabella sottostante, la struttura della suprema Corte.

Giudici eletti dal Parlamento	Giudici .....	Giudici .....

b) Indica le ragioni che consentono di affermare che la Corte costituzionale si forma con il concorso di diversi poteri dello Stato.

.....

.....

.....

.....

2) La composizione della Corte è congegnata in modo da assicurare l'equilibrio della sua funzione giurisdizionale e l'importanza politica delle sue decisioni.

In che modo l'attuale composizione della Corte garantisce questo equilibrio?

.....  
.....  
.....

3) Dopo aver esaminato la composizione della Corte costituzionale, spiega:

a) Quando terminerà la carica del Presidente Amirante? Alla scadenza del mandato come Presidente, il giudice Amirante sarà ancora un componente della Corte?

.....  
.....

b) Quando scadrà la carica degli altri giudici che compongono la suprema Corte?

.....  
.....  
.....

4) Il giudice Amirante è diventato membro della Corte costituzionale perché eletto:

- a) dal Parlamento
- b) dagli stessi giudici della Corte costituzionale
- c) dalla suprema magistratura ordinaria
- d) dalla suprema magistratura amministrativa

5) Il giudice Amirante è diventato Presidente della Corte costituzionale perché eletto:

- a) dal Parlamento
- b) dagli stessi giudici della Corte costituzionale
- c) dalla suprema magistratura ordinaria
- d) dalla suprema magistratura amministrativa

6) I giudici costituzionali nominati dal Presidente della Repubblica sono indicati dal Governo?

- a) sì, la nomina è un atto formalmente presidenziale
- b) no, la nomina è un atto sostanzialmente presidenziale

7) Il Parlamento potrebbe aver eletto i giudici costituzionali con la:

- a) maggioranza assoluta dei componenti
- b) maggioranza dei 2/3 dei componenti al primo scrutinio
- c) maggioranza dei 3/5 dei componenti al primo scrutinio
- d) maggioranza dei 4/5 dei componenti al primo scrutinio

8) Si afferma che la Corte costituzionale non è mai rinnovata globalmente, ma è soggetta a continui rinnovi parziali. Soffermandoti sulla composizione della Corte, cosa ti permette di confermare questa affermazione?

.....  
.....



9) Alla scadenza, il mandato degli attuali giudici costituzionali potrà essere rinnovato?

Si

No

Perché?

.....  
 .....

10) Indica se le seguenti affermazioni sulle funzioni della Corte costituzionale sono vere o false.

- |   |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
| a) Giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi ordinarie                                   | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| b) Giudica sulle accuse contro il Presidente della Repubblica                                       | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| c) Giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali                                   | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| d) Giudica sulla legittimità costituzionale dei decreti legge                                       | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| e) Giudica sulle accuse contro i parlamentari   | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| f) Giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi delle province autonome di Trento e Bolzano | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| g) Giudica sulla legittimità costituzionale dei regolamenti delegati                                | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| h) Giudica sull'ammissibilità dei referendum abrogativi   | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| i) Giudica sulle accuse contro il Presidente del Consiglio e i ministri                             | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| j) Giudica sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato                                     | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| k) Giudica, in ultimo grado, le sentenze della Corte di cassazione                                  | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| l) Giudica i conflitti tra Stato e Regioni  | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |
| m) Giudica la legittimità dei regolamenti parlamentari  | <input type="checkbox"/> V | <input type="checkbox"/> F |

11) Nell'esercizio di quale funzione la Corte ha emanato:

- a) la sentenza n. 39/2008 .....
- b) la sentenza n. 104/2009 .....
- c) la sentenza n. 15/2008 .....
- d) la sentenza n. 290/2007 .....

12) Nella sua attività giurisdizionale, la Corte costituzionale usa come parametro di riferimento la Costituzione. Individua nel testo delle sentenze riportate le disposizioni costituzionali che la Corte ha utilizzato e che le hanno consentito di adottare le proprie decisioni.

- a) Sentenza n. 39/2008:  
 .....
- b) Sentenza n. 104/2009:  
 .....
- c) Sentenza n. 15/2008:  
 .....
- d) Sentenza n. 290/2007:  
 .....

**Riflettiamo sulla sentenza n. 39/2008**

13) Com'è chiamata la via di accesso alla Corte costituzionale che ha consentito al TAR Emilia Romagna di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 R.D. 16 marzo 1942, n. 267?

- a) Via eccezionale
- b) Via incidentale
- c) Via rigida
- d) Via diretta

14) Dopo aver letto la sentenza in oggetto, individua il filtro che l'autorità giudiziaria pone sulle questioni di legittimità costituzionale.

.....  
.....

15) Nella sentenza n. 39/2008 la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata:

- a) d'ufficio
- b) su istanza di parte

16) Nella sentenza n. 39/2008 il giudice *a quo* è rappresentato:

- a) dal TAR Emilia Romagna
- b) dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
- c) dalla difesa del farmacista
- d) dalla Corte costituzionale

17) Leggi il testo della sentenza n. 39/2008 e individua i capoversi nei quali il giudice *a quo* dimostra:

- a) che la questione è non manifestamente infondata

.....  
.....

- b) che la questione è rilevante

.....  
.....

18) Il farmacista che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale avrebbe potuto adire la Corte costituzionale per altra via?

Si

No

Perché?

.....  
.....

19) Nella sentenza n. 39/2008 il sindacato della Corte costituzionale riguarda:

- a) un vizio formale della legge
- b) un vizio sostanziale della legge
- c) un vizio procedurale della legge
- d) un vizio procedimentale della legge

20) La sentenza n. 39/2008 è stata pubblicata?

- a) No, non è stato necessario
- b) No, in quanto non lo ha richiesto il giudice *a quo*
- c) Sì, sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
- d) Sì, ma è stato sufficiente pubblicarla sul sito internet della Corte costituzionale

21) Con sentenza n. 39/2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Quali effetti ha avuto questa sentenza?

.....  
.....

22) Gli artt. 50 e 142 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 seppure in contrasto con la Costituzione sono rimasti in vigore per molti anni. Per quale motivo?

.....  
.....

### **Riflettiamo sulla sentenza n. 104/2009**

23) Nel testo della sentenza n. 104/2009 si cita il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2008. Questo atto è una fonte:

- a) legislativa costituzionale
- b) legislativa statale
- c) legislativa regionale
- d) regolamentare

24) Nell'esercizio di quale potere il Presidente del Consiglio ha emanato il dPCm 16 aprile 2008?

- a) Potere legislativo
- b) Potere esecutivo
- c) Potere organizzativo
- d) Potere di indirizzo

25) Per quale motivo la Regione Marche non ha chiesto, in via diretta, alla Corte costituzionale un giudizio di costituzionalità del dPCm 16 aprile 2008 e ha invece scelto un giudizio per conflitto di attribuzione?

.....  
.....

26) Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Marche è:

- a) positivo
- b) negativo

Perché? .....

27) Nella sentenza n. 104/2009, la Regione Marche afferma che il dPCm 16 aprile 2009 è in contrasto con l'art. 117 Cost. Quindi la Regione Marche sostiene che la competenza legislativa (e di conseguenza amministrativa) in oggetto è:

- a) esclusiva a favore dello Stato
- b) concorrente tra Stato e Regioni
- c) residuale a favore delle Regioni

28) La Corte costituzionale dichiara che spetta allo Stato emanare il dPCm 16 aprile 2008. Quindi secondo il parere della Corte costituzionale la competenza in oggetto è:

- a) esclusiva a favore dello Stato
- b) concorrente tra Stato e Regioni
- c) residuale a favore delle Regioni

29) La competenza dello Stato a emanare il dPCm 16 aprile 2008 si fonda sulla lettera g, co. 2, art. 117 Cost. (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali). Prova a indicare quali altre leggi potrebbero essere emanate nell'esercizio di questa competenza?

.....  
.....

### **Riflettiamo sulla sentenza n. 15/2008**

30) La sentenza n. 15/2008 è stata emanata nel corso di una procedura referendaria. In quale momento della suddetta procedura è intervenuta la Corte Costituzionale? Su che cosa deve pronunciarsi?

.....  
.....  
.....  
.....

31) Nella sentenza n. 15/2008 si parla di un controllo dell'ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di Cassazione. Si tratta del:

- a) controllo individuale sulla richiesta di referendum
- b) controllo sostanziale sulla richiesta di referendum
- c) controllo collettivo sulla richiesta di referendum
- d) controllo formale sulla richiesta di referendum

32) Nella sentenza n. 15/2008 si legge che la richiesta di referendum è stata promossa da sessantuno cittadini. Questo numero indica:

- a) la composizione del comitato promotore del referendum
- b) il numero di cittadini che ha sottoscritto la richiesta di referendum

33) Nella sentenza n. 15/2008 viene citata una disposizione che vieta il referendum abrogativo su alcune materie. Questa disposizione è contenuta:

- a) nell'articolo 65 della Costituzione
- b) nell'articolo 75 della Costituzione
- c) nell'articolo 85 della costituzione
- d) nell'articolo 95 della Costituzione

34) Ai sensi delle disposizioni costituzionali in materia di referendum abrogativo, quali tra le seguenti leggi può essere sottoposta a referendum?

- a) Legge n. 241/06, Concessione di indulto
- b) Legge n. 130/08, Ratifica del Trattato di Lisbona
- c) Legge n. 191/09, Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- d) Legge n. 112/04, Norme in materia di assetto del sistema radiotelevisivo

35) Nella sentenza n. 15/2008 la Corte sostiene che la condizione per l'ammissibilità di un referendum sulla legge elettorale è "l'auto applicabilità della normativa di risulta".

Leggendo il testo della sentenza, spiega cosa si intende con questa espressione.

.....  
.....

36) Nel testo della sentenza n. 15/2008, la Corte costituzionale precisa che "I requisiti fondamentali di ammissibilità dei referendum abrogativi concernenti leggi elettorali, implicano che i quesiti referendari non possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo."

a) Qual è l'organo costituzionale elettivo a cui si riferisce la Corte?

.....  
.....

b) Anche gli organi qui elencati sono eletti direttamente dal popolo?

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| • Presidente del Consiglio              | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| • Presidente della Regione              | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| • Consiglio comunale                    | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| • Prefetto                              | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| • Giudici popolari della Corte d'assise | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| • Sindaco                               | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| • Ministri                              | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| • Consiglio regionale                   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| • Segretario comunale                   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| • Membri non togati del CSM             | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| • Senatori a vita                       | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| • Presidente della Repubblica           | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| • Consiglio regionale                   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |

37) Il referendum sulla legge elettorale in oggetto si è svolto il 21 e 22 giugno 2009.

Hanno partecipato al voto referendario circa il 23% degli aventi diritto al voto.

Tra questi, circa il 77% dei votanti si sono espressi per il "SI"; circa il 23% dei votanti si sono espressi per il "NO". Il quorum è stato raggiunto? Qual è stato l'esito del referendum?

.....  
.....

- 38) Leggendo la sentenza si può intuire il sistema elettorale adottato in Italia. Si tratta di un sistema:
- a) maggioritario puro
  - b) maggioritario a doppio turno
  - c) proporzionale puro
  - d) proporzionale con premio di maggioranza

**Riflettiamo sulla sentenza n. 290/2007**

39) La sentenza n. 290/2007 cita la disposizione costituzionale (art. 90 Cost.) che disciplina la responsabilità del Presidente della Repubblica. Sulla base di questa disposizione distingui:

- a) gli atti per i quali la Costituzione prevede l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica:

.....  
.....

- b) gli atti per i quali la Costituzione prevede la responsabilità del Presidente della Repubblica:

.....  
.....

40) La sentenza n. 290/2007 distingue tra reati commessi nell'esercizio delle funzioni presidenziali e reati extrafunzionali.

- a) Chiarisci il significato di questa affermazione.

.....  
.....

- b) Dall'art. 90 Cost. discende l'immunità per tutti gli atti compiuti da un persona che ha la titolarità della carica presidenziale?

.....  
.....

41) Nella sentenza n. 290/2007 non si parla della responsabilità politica del Presidente della Repubblica. Tuttavia è prevista dalla Costituzione che, ai sensi dell'art. 89, ricade:

- a) sul corpo elettorale
- b) sul Parlamento
- c) sul Governo
- d) sulla Magistratura

42) Nel caso in cui il Presidente della Repubblica fosse messo in stato di accusa per uno dei reati per i quali è responsabile, da chi sarebbe giudicato?

- a) Dal Parlamento in seduta comune
- b) Dalla Corte di Cassazione a sezioni riunite
- c) Dalla Corte costituzionale in composizione allargata
- d) Dalla Corte di giustizia a sezioni complete

43) La Costituzione prevede forme di immunità anche a favore dei parlamentari. In quale tra i seguenti articoli la Costituzione prevede l'immunità dei membri del Parlamento?

- a) Art. 58
- b) Art. 68
- c) Art. 78
- d) Art. 88

44) In che modo il potere di messaggio del Presidente della Repubblica, del quale si parla nella sentenza n. 290/2007, può mettere in relazione lo Stato-comunità con lo Stato-apparato?

.....

.....

45) Il parere di esternazione è espressamente previsto nella Carta costituzionale?

.....

.....

46) La Costituzione concede al Presidente della Repubblica numerosi poteri. I poteri sotto elencati spettano al Presidente della Repubblica?

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| • Emanare i decreti legge   | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Presentare in Parlamento le proposte di legge di iniziativa popolare  | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Promulgare le leggi delle province autonome di Trento e Bolzano       | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Deliberare i decreti legislativi                                      | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Rinviare le leggi alle Camere   | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Presentare in Parlamento i disegni di legge di iniziativa governativa | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Concedere la grazia   | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Concedere l'autorizzazione procedere                                  | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Approvare le leggi di amnistia  | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Ratificare i trattati internazionali                                  | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Revocare la fiducia ad un ministro                                    | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Controllare le richieste di referendum                                | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Indire le elezioni  | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Approvare lo stato di guerra  | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Indire il referendum  | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Emanare i regolamenti governativi                                     | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Eleggere i membri del Consiglio superiore della Magistratura          | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Dichiarare lo stato di guerra   | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Approvare le missioni militari all'estero                             | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Presiedere il Consiglio supremo di difesa                             | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| • Conferire le onorificenze della Repubblica                            | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |

47) Se il Presidente della Repubblica, dopo un primo rinvio alle Camere e nonostante una nuova deliberazione del Parlamento, continuasse a rifiutare la promulgazione di una legge potrebbe essere ipotizzabile:

- a) un conflitto di attribuzione tra Parlamento e Presidente della Repubblica
- b) un attentato alla Costituzione
- c) entrambe le ipotesi indicate ai punti a) e b)
- d) nessuna delle ipotesi indicate ai punti a) e b)

48) Con la sentenza n. 290/2007 la Corte costituzionale ha risolto un conflitto di attribuzione tra Presidente della Repubblica e potere giurisdizionale. Anche tra le fattispecie sotto elencate è palese il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

- Il Governo rifiuta la controfirma di un atto sostanzialmente presidenziale  Sì  No
- Il Parlamento vota la sfiducia al Governo  Sì  No
- Il Presidente della Repubblica nomina 5 senatori a vita  Sì  No
- Il Presidente della Repubblica, al termine della legislatura, scioglie le Camere  Sì  No
- Il Tribunale di Roma, senza l'autorizzazione della Camera, perquisisce il domicilio del deputato Marinetti  Sì  No
- Il senatore Molino, nonostante il voto di sfiducia da parte del Parlamento, rifiuta di rassegnare le dimissioni  Sì  No

49) Come si legge nella sentenza n. 290/2007, il mandato presidenziale di Francesco Cossiga è terminato il 28 aprile 1992. Il suo successore (Oscar Luigi Scalfaro) è stato eletto il 25 maggio dello stesso anno. Tra il 28 aprile e il 25 maggio chi ha svolto le funzioni presidenziali?

- a) il Presidente Cossiga anche se dimissionario
- b) l'allora Presidente del Consiglio
- c) l'allora Presidente della Camera dei deputati
- d) l'allora Presidente del Senato della Repubblica

50) Quali situazioni possono dar luogo alla supplenza presidenziale?

.....  
.....



## Soluzioni

- 4) c
- 5) b
- 6) b
- 7) b
- 9) No
- 10) a.V; b.V; c.V; d.V; e.F; f.V; g.F; h.V; i.F; j.V; k.F; l.V; m.F
- 13) b
- 15) b
- 16) a
- 18) No
- 19) b
- 20) c
- 23) d
- 24) b
- 26) b
- 27) c
- 28) a
- 31) d
- 32) a
- 33) b
- 34) d
- 36) b) No; Sì; Sì; No; No; Sì; No; Sì; No; No; No; No; Sì
- 38) d
- 41) c
- 42) c
- 43) b
- 46) Sì; No; No; No; Sì; Sì; Sì; No; No; Sì; No; No; Sì; No; Sì; Sì; No; Sì; No; Sì; Sì
- 47) b
- 48) Sì; No; No; No; Sì; Sì
- 49) d